



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA CIVICA “*Sigillo d’Oro della Città di Sulmona*”

Atti di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/C del 20.10.2005

INDICE

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 3
Art. 8	pag. 3
Art. 9	pag. 4
Art. 10	pag. 4

Art. 1

Il Comune di Sulmona, riconoscendo come imprescindibile dovere civile e culturale della Città quello di additare alla pubblica estimazione tutti i soggetti, singoli o associati, pubblici o privati, che abbiano legato il proprio nome o la propria opera a Sulmona ed alla sua Comunità, istituisce la Benemerenza civica “*Sigillo d’oro della Città di Sulmona*”.

Art. 2

La Benemerenza può essere conferita ai soggetti di cui all’art. 1, anche operanti o aventi sede al di fuori dell’ambito comunale, che si siano distinti nel campo del lavoro, dell’arte, dello sport, delle scienze, della tecnica, del sociale, del volontariato e della scuola, con opere, studi, ricerche, imprese in favore della collettività sulmonese oppure dando lustro e contribuendo a valorizzare il nome di Sulmona e della sua Gente Peligna.

Eccezionalmente la Benemerenza può essere conferita alla memoria.

Art. 3

La Benemerenza civica assume la seguente forma:

1. Sigillo placcato in oro raffigurante il Sigillo con stemma concesso da Re Ladislao di Durazzo alla Città di Sulmona con il Diploma datato 2 settembre 1410 riportante la scritta “*S (igillum) Civitatis Universitatis Sulmone* “ e le lettere “*SMPE*” su scudo gotico.
2. Documento in pergamena riportante il nominativo del soggetto insignito e, succintamente, la motivazione del conferimento sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 4

La Benemerenza civica viene conferita di regola il 28 aprile di ogni biennio dal Sindaco nel Consiglio Comunale convocato in seduta solenne in occasione della ricorrenza della Festività patronale.

Art. 5

L’attribuzione della Benemerenza viene deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di Associazioni ed Enti, sentiti i Capigruppo Consiliari

Art. 6

Ogni Consigliere Comunale può proporre al Sindaco, entro il 31 gennaio dell’anno in cui è prevista l’attribuzione, il conferimento della Benemerenza, corredando la proposta delle necessarie motivazioni ed informazioni..

Art. 7

In ogni biennio non possono essere concesse più di due Benemerenze.

Art. 8

Il certificato che accompagna la consegna della Benemerenza, datato e numerato progressivamente, dovrà essere annotato in apposito registro conservato a cura del Segretario Comunale.

Art. 9

In fase di prima applicazione del presente Regolamento la Giunta Comunale può stabilire una data diversa da quella prevista dall'art. 6 e può superare il limite posto dall'art. 7.

Art. 10

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.